Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0059(COD)

1.12.2025

EMENDAMENTI
1606 - 2015

Progetto di relazione
Malik Azmani
(PE779.352v01-00)

Istituzione di un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e abrogazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2001/40/CE del Consiglio e della decisione 2004/191/CE del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0101 – 2025/0059(COD))

Emendamento 1606
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'assistenza e la rappresentanza legali consistono ***nella preparazione del ricorso o della richiesta di riesame, ivi incluse***, come minimo, ***la*** preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, ***la*** partecipazione a tale udienza dinanzi a ***un'autorità giudiziaria*** per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.	3. L'assistenza e la rappresentanza legali consistono, come minimo, ***nella*** preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale***, nella preparazione del ricorso stesso*** e, in caso di udienza, ***nella*** partecipazione a tale udienza dinanzi a ***un organo giurisdizionale*** per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 17 del regolamento sulla procedura di asilo.

Emendamento 1607
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale***, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del*** cittadino di paese terzo.	4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ***finanziate o fornite dal paese di origine del cittadino di paese terzo, anche attraverso servizi consolari o professionisti legali accreditati nominati o finanziati da tale paese,*** sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale ***ad assistere o rappresentare il*** cittadino di paese terzo ***o da organizzazioni non governative***

	accreditate a norma del diritto nazionale per fornire servizi legali o rappresentanza a cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1608
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati ***o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo***.	4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati ***indipendenti***.

Or. en

Emendamento 1609
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo.	4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano ***con il rispetto della legge nazionale*** o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo.

Or. fr

Emendamento 1610
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo.	4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone ***o organizzazioni*** adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1611
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ***sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli*** del cittadino di paese terzo.	4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ***offerte dal paese di origine o di cittadinanza*** del cittadino di paese terzo***, anche attraverso professionisti consolari o legali accreditati finanziati da tale paese, sono fornite da persone autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 1612
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati ***o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute*** ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo.	4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati ***autorizzati o riconosciuti*** ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro chi potrebbero essere altre persone adeguatamente qualificate se non avvocati che possono comparire dinanzi a un organo giurisdizionale.

Emendamento 1613
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assistenza e la rappresentanza legali ***gratuite*** sono fornite da ***avvocati o altre*** persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo.	4. L'assistenza e la rappresentanza legali sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1614
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri se:	***soppresso***
a. si ritiene che il cittadino di paese terzo disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;	
b. si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;	
c. il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;	
d. il cittadino di paese terzo è già assistito o rappresentato da un consulente legale.	

Or. en

Emendamento 1615
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri se:	***soppresso***
a. si ritiene che il cittadino di paese terzo disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;	
b. si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;	
c. il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado	

d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;

d. il cittadino di paese terzo è già assistito o rappresentato da un consulente legale.

Or. en

Emendamento 1616
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri se:	***soppresso***
a. si ritiene che il cittadino di paese terzo disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;	
b. si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;	
c. il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;	
d. il cittadino di paese terzo è già assistito o rappresentato da un consulente legale.	

Or. en

Emendamento 1617
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La prestazione di*** assistenza e rappresentanza legali gratuite ***nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli*** Stati membri ***se***:	5. ***Qualora il diritto nazionale preveda l'***assistenza e ***la*** rappresentanza legali gratuite***, gli*** Stati membri ***possono escludere o porre fine alle sue disposizioni per i motivi elencati di seguito, fatta salva la loro capacità di invocare i motivi supplementari previsti dal diritto nazionale***:

Or. en

Emendamento 1618
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali ***gratuite*** nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri ***se:***	5. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri ***ove debitamente giustificato.***

Or. en

Emendamento 1619
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. si ritiene che il cittadino di paese terzo disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1620
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. si ritiene che il cittadino di paese terzo disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1621
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1622
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per stabilire se un ricorso sia privo di merito o abusivo, sarà necessario che un organo giurisdizionale esamini il caso.

Emendamento 1623
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1624
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1625
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c. il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;	***soppresso***	

Or. en

Emendamento 1626
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. il cittadino di paese terzo è già assistito o rappresentato da un consulente legale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1627
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. il cittadino di paese terzo è già assistito o rappresentato da un consulente legale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1628
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. il cittadino di paese terzo è cittadino di un paese designato come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1629
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. il cittadino di paese terzo non ha cooperato con le autorità competenti in misura tale da ostacolare in modo sostanziale il corretto esame del ricorso;

Or. en

Emendamento 1630
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. il cittadino di paese terzo non ha ottemperato, senza giustificato motivo, agli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 21;

Or. en

Emendamento 1631

Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. sussiste qualsiasi altro criterio definito nel diritto nazionale degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 1632
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter. il cittadino di paese terzo è oggetto di un'indagine penale o è stato condannato per un reato e il diritto nazionale impone che l'assistenza legale nei procedimenti di immigrazione o di rimpatrio sia limitata o esclusa in tali casi;

Or. en

Emendamento 1633
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter. il cittadino di paese terzo ha già ricevuto assistenza legale sovvenzionata o gratuita durante la procedura di asilo;

Or. en

Emendamento 1634
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater. il cittadino di paese terzo rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza e il diritto nazionale prevede un accesso limitato all'assistenza legale gratuita in tali circostanze;

Or. en

Emendamento 1635
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quinquies. il cittadino di paese terzo ha scelto espressamente di stare in giudizio personalmente, conformemente al diritto nazionale, e ha rifiutato l'assistenza di un avvocato;

Or. en

Emendamento 1636
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d sexies. il ricorso è presentato unicamente per ritardare l'esecuzione della decisione di rimpatrio e le autorità competenti concludono che l'assistenza legale non modificherebbe sostanzialmente l'esito oppure il cittadino di paese terzo ha precedenti di ricorsi ripetuti, successivi o seriali avverso decisioni di rimpatrio che sono stati precedentemente respinti in quanto infondati o abusivi;

Or. en

Emendamento 1637
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d septies. il cittadino di paese terzo è fuggito, non si è presentato agli appuntamenti richiesti o non può essere localizzato e il diritto nazionale prevede che l'assistenza legale possa essere limitata in tali casi;

Or. en

Emendamento 1638
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d octies. il cittadino di paese terzo rifiuta di cooperare mediante le misure

necessarie per la riammissione o l'allontanamento, compresi i contatti con le autorità consolari o la compilazione della documentazione necessaria;

Or. en

Emendamento 1639
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d nonies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d nonies. il cittadino di paese terzo ha un comportamento violento, minaccioso o inadeguato nei confronti del personale, degli avvocati o di altre persone coinvolte nella procedura di rimpatrio e il diritto nazionale prevede conseguenze, compresa la limitazione dell'accesso all'assistenza legale;

Or. en

Emendamento 1640
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d decies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d decies. il cittadino di paese terzo non ha accettato o non ha rispettato, senza giustificato motivo, un accordo per il rimborso dei costi dell'assistenza o della rappresentanza legale precedentemente fornite a spese pubbliche, laddove il diritto nazionale consente il recupero di tali costi e le autorità competenti hanno offerto tempistiche di rimborso ragionevoli;

Or. en

Emendamento 1641
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d undecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d undecies. l'assistenza e la rappresentanza legali sono già fornite da servizi consolari o avvocati accreditati nominati o finanziati dal paese di origine del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 1642
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d duodecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d duodecies. sussistono misure o conseguenze diverse da quelle di cui sopra, se previste dal diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 1643
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – lettera d terdecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d terdecies. è stata accertata la frode d'identità, la distruzione di documenti o la

fornitura di informazioni false e il diritto nazionale consente l'esclusione o la limitazione dell'assistenza legale finanziata con fondi pubblici in tali casi;

Or. en

Emendamento 1644
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In caso di ricorso, l'autorità giudiziaria competente può, ove possibile in via pregiudiziale, stabilire se il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo ai fini del paragrafo 5, lettera b), del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1645
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Gli Stati membri si adoperano per il recupero delle spese per l'assistenza legale qualora un'autorità giudiziaria abbia stabilito che il ricorso era abusivo o non aveva prospettive concrete di successo.

Or. en

Emendamento 1646
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. Il cittadino di paese terzo non rispetta l'obbligo di rendere nota la propria situazione finanziaria come previsto al paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 1647
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il cittadino di paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali gratuite rende nota la propria situazione finanziaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1648
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il cittadino di paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali gratuite rende nota la propria situazione finanziaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1649
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il cittadino di paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali gratuite rende nota la propria situazione finanziaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1650
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il cittadino di paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali gratuite rende nota la propria situazione finanziaria.	6. ***Al fine di consentire alle autorità competenti di valutare il rispetto della condizione di cui al paragrafo 5, lettera a),*** il cittadino di paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali gratuite rende nota la propria situazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 1651
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il cittadino di paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali ***gratuite*** rende nota la propria situazione	6. Il cittadino di paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali

finanziaria.	rende nota la propria situazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 1652
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono:	***soppresso***
a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa;	
b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo;	
c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.	

Or. en

Emendamento 1653
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono*:*	7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono ***imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di consulenza, assistenza e rappresentanza legali gratuite, a condizione che tali limiti non siano arbitrari e non riducano indebitamente l'accesso alla consulenza, all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.***

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.

Emendamento 1654
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo,*** gli Stati membri possono:	7. Gli Stati membri possono:

Or. en

Emendamento 1655

Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo,*** gli Stati membri possono:	7. Gli Stati membri possono:

Or. en

Emendamento 1656
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono:	7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con ***le norme applicabili ai propri cittadini e con*** il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono:

Or. en

Emendamento 1657
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri ***possono***:	7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 1658
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1659
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ***ai minori non accompagnati***, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono:	7. Ad eccezione dell'assistenza fornita ***alle persone vulnerabili***, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono:

Or. en

Emendamento 1660
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite***, purché tali***	a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e

limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa;	rappresentanza legali gratuite;

Or. en

Emendamento 1661
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali ***gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa;***	a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali***.***

Or. en

Emendamento 1662
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite***, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa;***	a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite***.***

Or. en

Emendamento 1663
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa;	a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari ***o discriminatori*** e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa;

Or. en

Emendamento 1664
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite***, *né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa***;	a. imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite;

Or. en

Emendamento 1665
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio ***o*** qualora la decisione di ***fornire*** assistenza ***e*** rappresentanza ***legali gratuite*** sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo***;***	b. ***gli Stati membri possono*** richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute ***per l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite*** qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio***,*** qualora la decisione di ***concedere tale*** assistenza ***o*** rappresentanza sia stata adottata in base a informazioni false ***o incomplete*** fornite dal cittadino di paese terzo***, o qualora si applichi successivamente una delle condizioni per l'esclusione o la cessazione dell'assistenza e della rappresentanza legali gratuite di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri possono inoltre chiedere il rimborso o il contributo per tali costi al paese di origine del cittadino di paese terzo, anche attraverso i suoi servizi consolari, se del caso a norma del diritto nazionale o di accordi bilaterali.***

Or. en

Emendamento 1666
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite	b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite

dal cittadino di paese terzo;	dal cittadino di paese terzo***. Gli Stati membri possono recuperare integralmente le spese di assistenza legale qualora sia accertato che si è trattato di un ricorso abusivo o presentato in malafede***;

Or. en

Emendamento 1667
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. richiedere un rimborso integrale ***o parziale*** delle spese sostenute ***qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la*** procedura di rimpatrio ***o qualora la decisione di fornire*** assistenza e rappresentanza legali gratuite ***sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo***;	b. richiedere ***al paese di cittadinanza o di origine e al cittadino di paese terzo*** un rimborso integrale delle spese sostenute ***in relazione alla*** procedura di rimpatrio***, compresa l'***assistenza e ***la*** rappresentanza legali gratuite;

Or. en

Emendamento 1668
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute ***qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o*** qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni	b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo;

false fornite dal cittadino di paese terzo;

Or. en

Motivazione

Il rimborso delle spese costituisce un onere eccessivo per il rimpatriando, a meno che la concessione dell'assistenza legale gratuita non si basi su informazioni false che la persona in questione ha fornito.

Emendamento 1669
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un ***considerevole*** miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo;	b. richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un ***notevole*** miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 1670
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1671
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1672
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia ***equivalente a*** quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale***, ma non*** più ***favorevole***.	c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi ***non*** sia ***più favorevole di*** quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale***, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di applicare onorari*** più ***elevati o di richiedere il rimborso conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 1673
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia ***equivalente a*** quello ***di norma concesso*** ai propri cittadini ***per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non*** più ***favorevole***.	c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi ***non*** sia ***più favorevole di*** quello ***offerto*** ai propri cittadini***, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di applicare onorari o rimborsi*** più ***elevati conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 1674
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento ***concesso ai cittadini di paesi terzi*** sia ***equivalente a*** quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale***, ma non più favorevole***.	c. prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento ***riservato ai rimpatriandi non*** sia ***meno favorevole di*** quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Or. en

Emendamento 1675
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 9, in combinato disposto con il termine per la presentazione di un ricorso in primo grado di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Dati i tempi molto serrati per la presentazione di un ricorso, la decisione di concedere o meno il patrocinio a spese dello Stato deve essere presa molto rapidamente per consentire che la disposizione di cui al paragrafo 9 sia significativa.

Emendamento 1676
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri prevedono, per quanto riguarda l'accesso, gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Or. en

Emendamento 1677
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale gratuita o sovvenzionata fornita a norma del presente articolo sia equivalente al trattamento di norma riservato ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.

Or. en

Emendamento 1678
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1679
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1680
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1681
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali ***gratuite*** oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga***, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite***.	8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga.

Or. en

Emendamento 1682
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga***, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite***.	8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga.

Or. en

Emendamento 1683
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità ***di presentazione e trattamento delle domande di*** assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti ***per domande nazionali di natura analoga***, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.	8. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità ***in cui operano l'***assistenza e ***la*** rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Emendamento 1684
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria. A tal fine, il richiedente ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1685
Mary Khan

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria. A tal fine, il richiedente ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1686
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria. A tal fine, il richiedente ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1687
Estrella Galán

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria. A tal fine, il richiedente ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1688
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se ***un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria decide di non concedere*** l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ***perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo***, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria. A tal fine, il richiedente ha diritto ***di chiedere l'***assistenza e ***la*** rappresentanza legali gratuite.	9. Se l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ***sono limitate***, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria. A tal fine, il richiedente ha diritto ***all'***assistenza e ***alla*** rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Emendamento 1689
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Se un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria. ***A tal fine, il richiedente ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.***	9. Se un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria.

Or. en

Emendamento 1690
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1691
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza	***soppresso***

legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1692
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1693
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Gli Stati membri ***possono prevedere*** assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.	10. Gli Stati membri ***prevedono*** assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale. ***L'assistenza e la rappresentanza legali durante il procedimento amministrativo consistono, come minimo, nella preparazione delle dichiarazioni e dei documenti richiesti dal diritto nazionale durante il procedimento amministrativo e, in caso di colloquio personale, nella partecipazione dinanzi alle autorità competenti, nonché nella preparazione del ricorso o del riesame amministrativo.***

Or. en

Emendamento 1694
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali ***gratuite*** nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.	10. Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1695
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 ***e*** all'articolo 12, paragrafo 2, dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.	1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10***, all'articolo 11,*** all'articolo 12, paragrafo 2, ***e all'articolo 14*** dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.

Or. en

Emendamento 1696
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 ***e*** all'articolo 12, paragrafo 2, dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.	1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10***,*** all'articolo 12, paragrafo 2, ***all'articolo 22 e all'articolo 29*** dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.

Or. en

Motivazione

Anche le decisioni di irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 e la decisione di trattenere la persona ai sensi dell'articolo 29 devono essere oggetto di un ricorso effettivo. Se lo Stato adottasse tali misure nei confronti di un cittadino dell'UE, quest'ultimo godrebbe sempre del diritto a un ricorso effettivo.

Emendamento 1697
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, dinanzi a ***un'***autorità giudiziaria competente.	1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7***, paragrafo 1***, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, dinanzi ***all'***autorità giudiziaria competente ***conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 1698
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso	1. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso

effettivo avverso le decisioni ***di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2,*** dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.

effettivo avverso le decisioni ***adottate a norma del presente regolamento*** dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.

Or. en

Emendamento 1699
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatti salvi i termini di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento, se una decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7 è emessa con lo stesso atto o insieme a una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi impugnazione della decisione di rimpatrio sia presentata congiuntamente al ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale dinanzi alla medesima autorità giudiziaria.

Or. en

Emendamento 1700
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, qualora una decisione di cui

	al paragrafo 1 sia emessa insieme ad altre decisioni a norma del presente regolamento, come un divieto d'ingresso a norma dell'articolo 10, gli Stati membri provvedono affinché il diritto a un ricorso effettivo sia esercitato in un unico procedimento giudiziario consolidato per esaminare tutti i pertinenti elementi di fatto e di diritto.

Or. en

Emendamento 1701
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ricorso effettivo prevede l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1702
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ricorso effettivo prevede l'esame completo ***ed ex nunc*** degli elementi di fatto e di diritto.	2. Il ricorso effettivo prevede l'esame completo degli elementi di fatto e di diritto***, compreso il rispetto dei requisiti derivanti dal principio di non respingimento***.

Or. en

Emendamento 1703

François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ricorso effettivo prevede l'esame completo ***ed ex nunc*** degli elementi di fatto e di diritto.	2. Il ricorso effettivo prevede l'esame completo degli elementi di fatto e di diritto.

Or. en

Emendamento 1704
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ricorso effettivo prevede ***l'***esame ***completo ed ex nunc*** degli elementi di fatto e di diritto.	2. Il ricorso effettivo prevede ***un*** esame degli elementi di fatto e di diritto.

Or. en

Emendamento 1705
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il ricorso effettivo prevede ***l'***esame ***completo ed ex nunc*** degli elementi di fatto e di diritto.	2. Il ricorso effettivo prevede ***un*** esame degli elementi di fatto e di diritto.

Or. en

Emendamento 1706
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1707
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1708
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono	***soppresso***

affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio.

Or. en

Emendamento 1709
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1710
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1711

Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal*** principio di non respingimento ***sia verificata dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio***.	3. ***Quando il cittadino di paese terzo ha avviato un procedimento contro l'esecuzione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, l'organo giurisdizionale può verificare d'ufficio, qualora gli elementi del fascicolo suggeriscano che il*** principio di non respingimento ***potrebbe non essere rispettato, se le autorità dello Stato membro rispettino gli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, al fine di ottemperare al principio di non respingimento***.

Or. en

Emendamento 1712
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente***, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio***.	3. Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente.

Or. en

Emendamento 1713
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Karlo Ressler

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di paese terzo ***o d'ufficio***.	3. Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1714
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora un cittadino di paese terzo sia stato oggetto di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, tale persona non può, nell'ambito di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7 o un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12, impugnare tale decisione sulla base del fatto che l'allontanamento verso il paese di origine violerebbe il principio di non respingimento, se tale rischio è già stato valutato e respinto nella decisione di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulla procedura di asilo disciplina la procedura attraverso la quale viene esaminata una domanda di asilo e tale procedura comprende una valutazione del rischio di respingimento. I ricorsi per questi motivi non devono pertanto essere possibili nell'ambito di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio, in quanto è già stata presa una decisione in materia di respingimento.

Emendamento 1715
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Limitazione della portata del ricorso relativo al principio di non respingimento
	1. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 26, qualora un cittadino di paese terzo sia stato oggetto di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale divenuta esecutiva, tale persona non può, nell'ambito di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7 o un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, impugnare tale decisione sulla base del fatto che l'allontanamento verso il paese di origine violerebbe il principio di non respingimento, se tale rischio è già stato valutato e respinto nella decisione di protezione internazionale a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1348. La presentazione di una nuova domanda è l'unica procedura per poter effettuare l'esame di eventuali nuovi elementi o risultanze emersi o presentati dal richiedente che siano pertinenti per la valutazione di una potenziale violazione del principio di non respingimento.

Or. en

Motivazione

Per garantire la chiarezza procedurale, la valutazione del non respingimento deve prevedere un'unica procedura designata. All'atto della presentazione di una domanda di asilo, il regolamento sulla procedura di asilo è il quadro esclusivo per valutare le esigenze di protezione. Le garanzie di cui al presente regolamento si applicano solo se tale valutazione preventiva non è stata effettuata nell'ambito del regolamento sulla procedura di asilo. Questa chiara divisione delle procedure impedisce la duplicazione, evita un nuovo contenzioso relativo alle stesse questioni e garantisce la certezza del diritto per tutte le parti.

Emendamento 1716
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso.*** Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i 14 giorni.	1. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i 14 giorni.

Or. en

Emendamento 1717
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso.*** Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i 14 giorni.	1. ***Ai fini dell'applicazione del presente regolamento,*** il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i 14 giorni.

Or. en

Emendamento 1718
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui ***all'***articolo ***7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2***, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado ***non supera i 14 giorni***.	1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui ***a tale*** articolo, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado ***in relazione alle decisioni adottate a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è compreso tra un minimo di due settimane e un massimo di un mese***.

Or. en

Motivazione

Ciò è in linea con l'articolo 67, paragrafo 7, lettera b), del regolamento sulla procedura di asilo. Per garantire che il rimpatriando non disponga di un termine più breve per impugnare la decisione di rimpatrio rispetto a quello per impugnare il rifiuto della domanda di asilo, è imperativo che gli Stati membri allineino i loro termini alla durata massima consentita dal regolamento sulla procedura di asilo. In questo modo si ottiene anche un migliore allineamento con il periodo entro il quale un rimpatriando può accettare la decisione di rimpatrio e lasciare il paese.

Emendamento 1719
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri ***stabiliscono nel*** diritto nazionale termini ***ragionevoli entro i quali*** l'autorità giudiziaria competente di primo grado ***deve esaminare*** le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i ***14*** giorni.	1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri ***provvedono affinché il*** diritto nazionale ***stabilisca*** termini ***sufficientemente brevi da garantire che*** l'autorità giudiziaria competente di primo grado ***esamini nel più breve tempo possibile*** le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i ***tre*** giorni.

Or. fr

Emendamento 1720
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado ***non supera i*** 14 giorni.	1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali ***i cittadini di paesi terzi possono impugnare una decisione di rimpatrio e*** l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado ***è di almeno*** 14 giorni ***e al massimo di 2 mesi***.

Or. en

Emendamento 1721

Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente ***di primo grado*** deve esaminare le decisioni ***di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2***, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado ***non supera i 14*** giorni.	1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente deve esaminare le decisioni ***adottate a norma del presente regolamento***, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado ***è di almeno 15*** giorni.

Or. en

Emendamento 1722
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i 14 giorni.	1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria ***o amministrativa*** competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i 14 giorni.

Or. en

Emendamento 1723
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i ***14*** giorni.	1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i *7* giorni.

Or. en

Emendamento 1724
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato ***e completo*** del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i ***14*** giorni.	1. Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i ***5*** giorni.

Or. en

Emendamento 1725
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 ***e*** all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al cittadino di paese terzo***, o da un'altra data stabilita dal diritto nazionale, in particolare quando il cittadino di paese terzo in questione è fuggito***.	2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10***, all'articolo 11,*** all'articolo 12, paragrafo 2, ***e all'articolo 14*** è notificata al cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 1726
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al*** cittadino di paese terzo***, o da un'altra data stabilita dal diritto nazionale, in particolare quando il cittadino di paese terzo in questione è fuggito***.	2. ***Se il*** cittadino di paese terzo ***ha esercitato il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado competente di cui all'articolo 27, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'allontanamento nelle more dell'esito del ricorso***.

Or. en

Emendamento 1727
Mary Khan

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al cittadino di paese terzo, o da un'altra data stabilita dal diritto nazionale***, in particolare quando il cittadino di paese terzo in questione è fuggito***.	2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al cittadino di paese terzo, o da un'altra data stabilita dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1728
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al cittadino di paese terzo, o da un'altra data stabilita dal diritto nazionale***, in particolare quando il cittadino di paese terzo in questione è fuggito***.	2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al cittadino di paese terzo, o da un'altra data stabilita dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1729
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se il rimpatrio riguarda cittadini di

	paesi terzi che rappresentano un rischio per la sicurezza ai sensi dell'articolo 16, il termine è il più breve possibile e non supera le 48 ore.

Or. en

Emendamento 1730
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la decisione di rimpatrio è basata sullo stesso atto di una decisione di negare il soggiorno regolare del cittadino di paese terzo o di porvi fine, o è emessa nello stesso atto di tale decisione, il termine per impugnare la decisione di rimpatrio può essere quello stabilito dal diritto nazionale per impugnare una decisione di negare il soggiorno regolare o di porvi fine.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ciò non garantisce la certezza del diritto. Per garantire un livello minimo di armonizzazione, il termine per la presentazione di un ricorso dovrebbe essere stabilito dal diritto dell'UE. Dovrebbe essere sufficiente per consentire al rimpatriando di esercitare effettivamente il suo diritto a un ricorso e non dovrebbe essere soggetto a revisione mediante il diritto nazionale.

Emendamento 1731
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se il divieto d'ingresso è adottato***	4. Se il divieto d'ingresso è adottato

contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, è impugnato insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.	separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1732
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il divieto d'ingresso ***è adottato*** contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, ***è impugnato*** insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso ***è adottato*** separatamente dalla decisione di rimpatrio o ***costituisce*** l'unica decisione impugnata, ***esso può*** essere ***impugnato*** separatamente. ***I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.***	4. Se il divieto d'ingresso ***e/o la decisione di allontanamento sono adottati*** contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, ***essi sono impugnati*** insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso ***e/o la decisione di allontanamento sono adottati*** separatamente dalla decisione di rimpatrio o ***costituiscono*** l'unica decisione impugnata, ***essi possono*** essere ***impugnati*** separatamente.

Or. en

Emendamento 1733

François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il divieto d'ingresso ***è adottato*** contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, ***è impugnato*** insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso ***è adottato*** separatamente dalla decisione di rimpatrio o ***costituisce*** l'unica decisione impugnata, ***esso può*** essere ***impugnato*** separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.	4. Se il divieto d'ingresso ***e/o il provvedimento di allontanamento sono adottati*** contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, ***essi sono impugnati*** insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se ***il provvedimento di allontanamento o*** il divieto d'ingresso ***sono adottati*** separatamente dalla decisione di rimpatrio o ***costituiscono*** l'unica decisione impugnata, ***essi possono*** essere ***impugnati*** separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1734
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il divieto d'ingresso ***è adottato*** contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, ***è impugnato*** insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente.	4. Se il divieto d'ingresso ***o la decisione di allontanamento sono adottati*** contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, ***essi sono impugnati*** insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione

I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.	impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1735
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il divieto d'ingresso ***è adottato*** contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, ***è impugnato*** insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.	4. Se il divieto d'ingresso ***o il provvedimento di allontanamento sono adottati*** contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, ***sono impugnati*** insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1736
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Se il divieto d'ingresso è adottato contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, è impugnato insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento ***giudiziario*** ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.	4. Se il divieto d'ingresso è adottato contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, è impugnato insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria ***o amministrativa***, nello stesso procedimento ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1737
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il divieto d'ingresso è adottato contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, è impugnato insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio ***o costituisce l'unica decisione impugnata***, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.	4. Se il divieto d'ingresso è adottato contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, è impugnato insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza. Cfr. articolo 10.

Emendamento 1738
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria competente o se, nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché quest'ultima assicuri la traduzione, l'autorità giudiziaria può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1739
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria competente o se, nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché quest'ultima assicuri la traduzione, l'autorità giudiziaria può rifiutare di	***soppresso***

prendere tali documenti in considerazione.

Or. en

Motivazione

Spetta all'autorità giudiziaria decidere in merito all'ammissibilità delle prove. Non sussiste alcuna competenza a norma del diritto dell'Unione relativa al fatto di stabilire norme in materia di ammissibilità delle prove dinanzi ai giudici nazionali.

Emendamento 1740
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se***, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente,*** i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria competente ***o se, nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché quest'ultima assicuri la traduzione***, l'autorità giudiziaria può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione.	5. Se i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria competente, l'autorità giudiziaria può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione.

Or. en

Emendamento 1741
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria	5. Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria

competente o se, nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché quest'ultima assicuri la traduzione, l'autorità giudiziaria può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione.	competente o se, nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché quest'ultima assicuri la traduzione ***per motivi che esulano dal controllo del richiedente***, l'autorità giudiziaria può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione.

Or. en

Emendamento 1742
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria competente o se, nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché quest'ultima assicuri la traduzione, l'autorità giudiziaria può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione.	5. Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria ***o amministrativa*** competente o se, nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché quest'ultima assicuri la traduzione, l'autorità giudiziaria ***o amministrativa*** può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione.

Or. en

Emendamento 1743
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Nel contesto del riconoscimento

reciproco obbligatorio di cui all'articolo 9, la decisione di rimpatrio emessa nei confronti del cittadino di paese terzo può essere impugnata solo dinanzi all'autorità competente dello Stato membro di emissione.

Or. en

Emendamento 1744
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 28	***soppresso***
Effetto sospensivo	
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27.	
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	
3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una	

successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.

4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.

Or. en

Emendamento 1745
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 28	***soppresso***
Effetto sospensivo	
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27.	
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio	

nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.

4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.

Or. en

Emendamento 1746
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1747

Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2***, è*** sospesa ***fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'***autorità giudiziaria di primo grado ***di cui all'articolo 27***.	1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2 ***può, su istanza o d'ufficio, essere*** sospesa***, fino al termine per la presentazione di un ricorso conformemente all'articolo 27 o nelle more dell'esito del ricorso, da parte dell'***autorità giudiziaria di primo grado ***competente. Gli Stati membri possono stabilire, a norma del diritto nazionale, se la sospensione è concessa su istanza o d'ufficio. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale in base alle quali i ricorsi di primo grado hanno effetto sospensivo***.

Or. en

Emendamento 1748
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa*** fino alla scadenza del termine ***per*** esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria ***di primo grado*** di cui all'articolo 27.	1. ***Tutti gli effetti della decisione di rimpatrio sono automaticamente sospesi*** fino alla scadenza del termine ***entro il quale i cittadini di paesi terzi possono*** esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27. ***In caso di ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio è automaticamente sospesa durante l'esame del ricorso, compreso l'eventuale ricorso successivo, e fino a quando al richiedente non sia stata notificata la decisione definitiva sul ricorso.***

Or. en

Emendamento 1749
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma ***dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2,*** è sospesa ***fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27***.	1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma ***del presente regolamento non*** è sospesa.

Or. en

Emendamento 1750
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, ***è*** sospesa ***fino alla scadenza del termine per esercitare*** il diritto a un ricorso effettivo ***dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27***.	1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, ***può essere*** sospesa ***su richiesta del cittadino di paese terzo che esercita*** il ***proprio*** diritto a un ricorso effettivo***, a condizione che dimostri, sulla base di prove credibili, oggettive e aggiornate, che l'esecuzione della decisione di rimpatrio lo esporrebbe a un rischio concreto e individuale di danno grave nel paese di rimpatrio***.

Or. en

Emendamento 1751
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa ***fino alla scadenza del termine per esercitare*** il diritto a un ricorso effettivo ***dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27***.	1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, ***non*** è sospesa ***dal cittadino di paese terzo che esercita*** il ***proprio*** diritto a un ricorso effettivo***, a meno che l'interessato dimostri, sulla base di prove credibili, oggettive e aggiornate, che l'esecuzione della decisione di rimpatrio lo esporrebbe a un rischio concreto e individuale di danno grave nel paese di rimpatrio***.

Or. en

Emendamento 1752
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27.	1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27***, salvo nei casi in cui motivi gravi, connessi alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale, giustifichino la mancata concessione dell'effetto sospensivo automatico***.

Or. fr

Emendamento 1753
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 ***e*** dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria ***di primo grado*** di cui all'articolo 27.	1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10***, dell'articolo 11,*** dell'articolo 12, paragrafo 2, ***e dell'articolo 14*** è sospesa fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27 ***e, se tale diritto è stato esercitato entro il termine, fino alla risoluzione del ricorso***.

Or. en

Emendamento 1754
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine ***per*** esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27.	1. L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine ***entro il quale i rimpatriandi possono*** esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27 ***e, se tale diritto è stato esercitato entro il termine, in attesa dell'esito del ricorso***.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo. L'effetto sospensivo deve sussistere fino a quando il tribunale non si sia pronunciato sul ricorso richiesto. Ciò agevolerà il lavoro del tribunale e ridurrà gli oneri burocratici per i rimpatriandi, i loro avvocati e le amministrazioni nazionali.

Emendamento 1755
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nella valutazione di tale richiesta, le autorità competenti possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura di rimpatrio e, se del caso, della procedura di asilo.

Or. en

Emendamento 1756
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tutti i ricorsi successivi ammessi nel diritto nazionale dovrebbero avere effetto sospensivo.

Or. en

Emendamento 1757
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la	***soppresso***

scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 1758
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1759
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1760
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non	***soppresso***

respingimento.

Or. en

Emendamento 1761
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1762
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la	***soppresso***

scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un passaggio burocratico inutile che crea solo confusione in relazione alla decisione sul merito della decisione di rimpatrio e a un'eventuale decisione di sospendere l'esecuzione della decisione di rimpatrio mentre il tribunale decide sul merito della decisione di rimpatrio.

Emendamento 1763
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1764
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio ***è*** sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio ***può essere*** sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento***, a meno che il cittadino di paese terzo non rappresenti un pericolo per la sicurezza***. ***In tal caso, l'autorità giudiziaria può autorizzare il trasferimento del cittadino di paese terzo verso un paese in cui il cittadino di paese terzo ha soggiornato prima di raggiungere il territorio dell'Unione o verso un paese terzo con cui l'Unione europea o lo Stato membro ha concluso un accordo di trasferimento.***

Or. fr

Emendamento 1765
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. ***L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.***	2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria ***o amministrativa competente*** di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ***o amministrativa*** ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso.

Or. en

Emendamento 1766
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1767
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1768
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1769
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1770
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1771
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa***,*** ***tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale***.	3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa.

Or. fr

Emendamento 1772
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa***,*** ***tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale***.	3. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa.

Or. en

Emendamento 1773
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia presentato un ulteriore	3. Qualora sia presentato un ulteriore

ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'***esecuzione della decisione di rimpatrio*** non è ***sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede nuovamente la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale***.	ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'***allontanamento*** non è ***sospeso. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 1774
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1775
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1776
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1777
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1778
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1779
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1780
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La*** decisione ***sulla*** domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio ***è adottata*** entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.	4. ***Le autorità giudiziarie competenti si adoperano per adottare una*** decisione ***su una*** domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio ***di cui al paragrafo 3*** entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.

Or. en

Motivazione

La seconda frase di questo paragrafo chiarisce che in molti casi 48 ore non saranno sufficienti per giungere a una decisione (e probabilmente non sono pratiche per l'organo giurisdizionale interessato). In ogni caso, in virtù del principio di sussidiarietà e della separazione dei poteri, non spetta alla legislazione dell'Unione stabilire termini per gli organi giurisdizionali nazionali.

Emendamento 1781
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro ***48*** ore. ***In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.***	4. La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro ***24*** ore.

Or. en

Emendamento 1782
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Capo V – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
V ***PREVENZIONE DELLA FUGA E*** TRATTENIMENTO	V TRATTENIMENTO

Or. en

Emendamento 1783
Estrella Galán

Proposta di regolamento

Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Motivi di trattenimento	Motivi ***eccezionali*** di trattenimento ***come misura di ultima istanza***

Or. en

Emendamento 1784
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato.	1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento ***solo in ultima istanza,*** sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato***, ragionevole e necessario per effettuare il rimpatrio***. ***Gli Stati membri valutano se altre misure sufficienti ma meno coercitive, comprese le misure di cui all'articolo 31, possano essere applicate efficacemente. In caso affermativo, il trattenimento non è applicato.***

Or. en

Emendamento 1785
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una	1. Gli Stati membri***, come misura di ultima istanza,*** possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del

valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato.	presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è ***necessario e*** proporzionato. ***Prima di trattenere un rimpatriando, gli Stati membri prendono in considerazione alternative al trattenimento a norma dell'articolo 31.***

Or. en

Motivazione

Il trattenimento dovrebbe rimanere una misura di ultima istanza. Le alternative al trattenimento - come suggerisce il nome - dovrebbero essere prese in considerazione prima di disporre il trattenimento.

Emendamento 1786
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri possono trattenere*** un cittadino di paese terzo ***a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato***.	1. ***Il trattenimento di*** un cittadino di paese terzo ***è consentito solo in circostanze eccezionali, ove necessario e proporzionato, ed è rigorosamente limitato ai casi in cui vi sia il rischio di fuga di una persona che rappresenta una minaccia concreta, imminente, basata su elementi effettivi e grave per la sicurezza***.

Or. en

Emendamento 1787
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del	1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del

presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è ***proporzionato***.	presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è ***una misura proporzionata di ultima istanza***.

Or. en

Emendamento 1788
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso ***e solo se il trattenimento è proporzionato***.	1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso.

Or. fr

Emendamento 1789
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso ***e solo se il trattenimento è proporzionato***.	1. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso.

Or. en

Emendamento 1790
Estrella Galán

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'esistenza di un rischio di fuga nei confronti di un cittadino di paese terzo che rappresenta una minaccia concreta, imminente, basata su elementi effettivi e grave per la sicurezza è determinata sulla base di una valutazione caso per caso delle circostanze specifiche del singolo caso, di una valutazione della proporzionalità e solo sulla base di un elenco esaustivo di criteri oggettivi stabiliti dalla legislazione nazionale. Il rischio di fuga non è automaticamente presunto sulla base del comportamento assunto dal cittadino di paese terzo in passato.

Or. en

Emendamento 1791
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. A meno che non possano essere applicate alternative al trattenimento a norma dell'articolo 31, gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva sulla base di una valutazione caso per caso e solo nella misura in cui il trattenimento sia proporzionato, necessario e di ultima istanza. I minori non sono mai trattenuti in quanto il trattenimento non è mai una misura proporzionata nell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1792
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento.	2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento ***e solo se non sono applicabili altre misure alternative al trattenimento a norma dell'articolo 31***.

Or. en

Emendamento 1793
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento.	2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento ***e quando non è possibile applicare le misure di cui all'articolo 31***.

Or. en

Emendamento 1794
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto per preparare il rimpatrio ***o*** effettuare l'allontanamento.	2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto ***a fini di rimpatrio, ivi compreso*** per preparare il rimpatrio***, di riammissione e per*** effettuare

l'allontanamento.

Or. en

Emendamento 1795
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo ***soltanto*** per preparare il rimpatrio o ***effettuare*** l'allontanamento.	2. Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo per preparare il rimpatrio o ***eseguire*** l'allontanamento.

Or. en

Emendamento 1796
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un cittadino di paese terzo può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi di trattenimento seguenti:	***soppresso***
a. sussiste un rischio di fuga determinato in conformità dell'articolo 30;	
b. il cittadino di paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;	
c. il cittadino di paese terzo costituisce un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;	
d. per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;	
e. le misure adottate a norma dell'articolo	

31 non sono state osservate.

Or. en

Emendamento 1797
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un cittadino di paese terzo può essere trattenuto ***soltanto*** sulla base di uno o più dei motivi di trattenimento seguenti:	3. Un cittadino di paese terzo può essere trattenuto sulla base di uno o più dei motivi di trattenimento seguenti***, fatti salvi altri motivi previsti dal diritto nazionale***:

Or. fr

Emendamento 1798
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. sussiste un rischio di fuga determinato in conformità dell'articolo ***30***;	a. sussiste un rischio di fuga determinato in conformità dell'articolo ***21 bis***;

Or. en

Emendamento 1799
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis. in caso di violazione del diritto degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 1800
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il cittadino di paese terzo ***evita od*** ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;	b. il cittadino di paese terzo ostacola ***deliberatamente*** la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

Or. en

Emendamento 1801
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il cittadino di paese terzo ***evita od ostacola*** la preparazione ***del*** rimpatrio ***o dell'allontanamento***;	b. il cittadino di paese terzo ***ha deliberatamente ostacolato*** la preparazione ***della procedura di*** rimpatrio;

Or. en

Motivazione

Non è chiaro in che modo un cittadino di paese terzo possa evitare il rimpatrio senza fuggire, come illustrato di seguito. L'allontanamento fa parte della procedura di rimpatrio.

Emendamento 1802
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b. il cittadino di paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;	b. il cittadino di paese terzo evita od ostacola ***la riammissione,*** la preparazione del rimpatrio o l'allontanamento;

Or. en

Emendamento 1803
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. il cittadino di paese terzo costituisce ***un pericolo*** per la sicurezza a norma dell'articolo 16;	c. il cittadino di paese terzo costituisce ***una minaccia*** per la sicurezza ***interna*** a norma dell'articolo 16;

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con l'articolo 16.

Emendamento 1804
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. il cittadino di paese terzo ***costituisce un pericolo*** per la sicurezza ***a norma dell'articolo 16***;	c. il cittadino di paese terzo ***rappresenta una minaccia reale e attuale*** per la sicurezza ***interna***;

Or. en

Emendamento 1805
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Dati l'obbligo per il rimpatriando di fornire dati biometrici a norma del regolamento Eurodac, l'obbligo per il rimpatriando di fornire tutta la documentazione che lo identifica e il fatto che il diritto dell'UE prevede già una procedura di screening per identificare gli arrivi irregolari, non è proporzionato trattenere qualcuno per verificare l'identità o la cittadinanza. Saranno già state adottate tutte le misure appropriate per identificare la persona.

Emendamento 1806
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1807
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. per determinarne o verificarne l'identità ***o*** la cittadinanza;	d. per determinarne o verificarne l'identità***,*** la cittadinanza ***o l'età***;

Or. en

Emendamento 1808
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. inadempimento dell'obbligo di cooperazione da parte del cittadino di paese terzo;

Or. fr

Emendamento 1809
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. vi è mancanza di cooperazione nell'ottenimento dei documenti di viaggio o d'identità;

Or. en

Emendamento 1810
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter. se è probabile che il trattenimento faciliti l'attuazione e l'esecuzione effettiva della procedura di rimpatrio;

Or. fr

Emendamento 1811
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1812
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. ***le misure adottate*** a norma dell'articolo ***31 non sono state osservate.***	e. ***inosservanza degli obblighi*** a norma dell'articolo ***21, paragrafo 2, lettere da a) a c), e), f bis) e da i) a k bis), compresa la mancata cooperazione nell'ottenimento dei documenti di viaggio;***

Or. en

Emendamento 1813
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate.	e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate ***in più di un'occasione***.

Or. en

Motivazione

Il trattenimento immediato a seguito di un solo caso di non conformità non è proporzionato.

Emendamento 1814
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate.	e. le misure adottate a norma dell'articolo ***21 e dell'articolo*** 31 non sono state osservate.

Or. en

Emendamento 1815
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate.	e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate ***deliberatamente***.

Or. en

Emendamento 1816
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate.	e. le misure adottate a norma dell'articolo ***8, paragrafo 3 e dell'articolo***

31 non sono state osservate.

Or. en

Emendamento 1817
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate.	e. le misure adottate a norma dell'articolo 31 ***o dell'articolo 21*** non sono state osservate.

Or. en

Emendamento 1818
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. qualsiasi altro fattore pertinente che indichi che il trattenimento è necessario per garantire un rimpatrio tempestivo ed efficace, come stabilito dagli Stati membri e conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1819
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. altri motivi pertinenti relativi al rimpatrio, previsti dal diritto nazionale, per garantire procedure di rimpatrio efficaci, che siano necessari e proporzionati.

Or. en

Emendamento 1820
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. il rimpatrio del cittadino di paese terzo nello Stato membro di emissione a norma dell'articolo 9;

Or. en

Emendamento 1821
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter. qualsiasi altro motivo debitamente giustificato conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1822
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono definire altri motivi di trattenimento nella legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 1823
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I motivi di trattenimento sono previsti nella legislazione nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1824
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I motivi di trattenimento sono previsti nella legislazione nazionale.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I motivi di trattenimento sono stabiliti al paragrafo 3. Poiché si tratta di un regolamento, non è necessario recepire tali motivi nella legislazione nazionale.

Emendamento 1825
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I motivi di trattenimento sono previsti nella legislazione nazionale.	4. I motivi di trattenimento sono previsti ***anche*** nella legislazione nazionale.

Or. fr

Emendamento 1826
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I*** motivi di trattenimento sono previsti nella legislazione nazionale.	4. ***Eventuali*** motivi di trattenimento sono previsti nella legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 1827
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è ***notificata*** al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è ***comunicata oralmente o per iscritto*** al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale***, anche ricorrendo a servizi di interpretazione o***

traduzione.

Or. en

Emendamento 1828
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. ***La decisione può essere tradotta tramite sistemi di traduzione automatica.***

Or. en

Emendamento 1829
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui	5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili***, conformemente all'articolo 26***. La decisione è notificata al cittadino di

comprensibile o che si può ragionevolmente ***supporre*** tale.	paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente ***presupporre*** tale.

Or. en

Emendamento 1830
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trattenimento è disposto dalle autorità ***amministrative o*** giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile ***o che si può ragionevolmente supporre tale***.	5. Il trattenimento è disposto dalle autorità giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile.

Or. en

Emendamento 1831
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	5. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo ***oralmente o per iscritto*** in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

Or. en

Emendamento 1832
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il trattenimento è disposto dalle autorità ***amministrative o*** giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.	5. Il trattenimento è disposto dalle autorità giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

Or. en

Emendamento 1833
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1834

Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1835
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Tale paragrafo è in contrasto con lo spirito stesso del regolamento, in quanto, in linea di principio, è molto probabile che una persona entrata irregolarmente nel territorio dell'Unione si trovi in una situazione di vulnerabilità economica e sociale. La vulnerabilità non può quindi costituire un criterio che escluda la possibilità di trattenimento. Inoltre, stabilire il trattenimento di norma piuttosto che come eccezione può anche fungere da deterrente contro l'ingresso irregolare nel territorio dell'Unione, garantendo nel contempo la protezione e il controllo del cittadino di paese terzo in attesa della decisione che lo riguarda.

Emendamento 1836
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto ***di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del*** cittadino di paese terzo ***indicanti che si tratta di*** una persona vulnerabile.	6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto ***del fatto che il*** cittadino di paese terzo ***sia o meno*** una persona vulnerabile.

Or. en

Emendamento 1837
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto ***di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del*** cittadino di paese terzo ***indicanti che si tratta di*** una persona vulnerabile.	6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto ***del fatto che il*** cittadino di paese terzo ***sia o meno*** una persona vulnerabile.

Or. en

Emendamento 1838
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile.	6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile. ***Qualora sia accertata una vulnerabilità, si applica l'articolo 6 bis.***

Or. en

Motivazione

La vulnerabilità dovrebbe essere presa in considerazione in modo significativo.

Emendamento 1839
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo ***2***, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile.	6. Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo ***3***, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile.

Or. en

Emendamento 1840
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri possono disporre il trattenimento al momento della scarcerazione ai fini delle procedure di

	rimpatrio quando un cittadino di paese terzo è oggetto di un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12, a condizione che il trattenimento sia giustificato sulla base di fattori di rischio pertinenti.

Or. en

Emendamento 1841
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri non applicano o cessano di applicare il trattenimento quando un cittadino di paese terzo è identificato come persona in una situazione di vulnerabilità a norma dell'articolo 6.

Or. en

Emendamento 1842
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 30	***soppresso***
Rischio di fuga	
1. Salvo prova contraria, sussiste il rischio di fuga in un caso individuale quando è soddisfatto uno dei criteri seguenti:	
a. il cittadino di paese terzo si è spostato senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro o di altri Stati membri, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo, o ha tentato di	

farlo;

b. il cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione di rimpatrio o di una decisione di esecuzione emessa da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860;

c. le misure di cui all'articolo 23 non sono state osservate.

2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso individuale e qualora sia soddisfatto uno dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo interessato:

a. mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;

b. dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino chiaramente tale intenzione;

c. inosservanza degli obblighi imposti da una decisione di rimpatrio fino alla data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 13;

d. inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k);

e. esistenza di seri motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera l);

f. uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti

che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

g. opposizione violenta alla procedura di rimpatrio;

h. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido.

Or. en

Emendamento 1843
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Salvo prova contraria, sussiste*** il rischio di fuga ***in un*** caso individuale ***quando è soddisfatto uno dei*** criteri seguenti:	1. Il rischio di fuga ***è determinato sulla base di una valutazione globale delle circostanze specifiche del*** caso individuale***, comprese eventuali vulnerabilità. Solo i*** criteri seguenti ***possono indicare un rischio di fuga***:

Or. en

Emendamento 1844
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Salvo prova contraria, sussiste il rischio di fuga in un caso individuale ***quando*** è soddisfatto uno dei criteri seguenti:	1. Salvo prova contraria, sussiste il rischio di fuga in un caso individuale ***se*** è soddisfatto uno dei criteri seguenti ***relativi al cittadino di paese terzo il cui soggiorno***

è irregolare:

Or. en

Emendamento 1845
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Salvo prova contraria, sussiste il*** rischio di fuga ***in un*** caso individuale ***quando è soddisfatto uno*** dei criteri seguenti:	1. ***L'esistenza di un*** rischio di fuga ***è determinata sulla base di una valutazione delle circostanze del*** caso individuale***, sulla base*** dei criteri seguenti:

Or. en

Motivazione

In alcuni casi non si può presupporre un rischio di fuga, che dovrebbe sempre comportare una valutazione.

Emendamento 1846
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il cittadino di paese terzo si è spostato senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro o di altri Stati membri, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo, o ha tentato di farlo;	a. il cittadino di paese terzo si è spostato senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro o di altri Stati membri ***durante la procedura di rimpatrio***, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo, o ha tentato di farlo;

Or. en

Emendamento 1847
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il cittadino di paese terzo si è spostato senza autorizzazione nel territorio di ***un altro*** Stato membro ***o di altri Stati membri***, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo, o ha tentato di farlo;	a. il cittadino di paese terzo ***è entrato o*** si è spostato senza autorizzazione nel territorio di ***uno*** Stato membro, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo, o ha tentato di farlo;

Or. en

Emendamento 1848
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. il ***cittadino di paese terzo*** si è spostato senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro o di altri Stati membri, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo***, o ha tentato di farlo***;	a. il ***rimpatriando*** si è spostato***, in più di un'occasione,*** senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro o di altri Stati membri, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo;

Or. en

Motivazione

Poiché i motivi per cui un cittadino di paese terzo potrebbe tentare di spostarsi da uno Stato membro all'altro possono essere diversi, è sproporzionato presupporre un rischio di fuga sulla base di un singolo trasferimento in un altro Stato membro da parte del rimpatriando.

Emendamento 1849
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il ***cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione*** di rimpatrio ***o di una decisione di esecuzione emessa da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860***;	b. il ***rimpatriando esprime esplicitamente l'intenzione di non rispettare la procedura*** di rimpatrio;

Or. en

Motivazione

Lo spostamento tra Stati membri è affrontato alla lettera a). Se un rimpatriando indica esplicitamente che non intende rispettare una procedura di rimpatrio, ciò costituisce un fattore per determinare il rischio di fuga.

Emendamento 1850
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione di rimpatrio o di una decisione di esecuzione emessa da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1851

Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. il cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione di rimpatrio ***o di una decisione di esecuzione*** emessa da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860;	b. il cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860;

Or. en

Emendamento 1852
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis. il rimpatriando rifiuta ripetutamente di cooperare con le autorità di rimpatrio per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

La ripetuta mancanza di collaborazione è un fattore che determina il rischio di fuga.

Emendamento 1853
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. le misure di cui all'articolo 23 non sono state osservate.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'inosservanza delle disposizioni in materia di residenza e/o comunicazione non riguarda necessariamente un rischio di fuga.

Emendamento 1854
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. ***le*** misure ***di cui all'***articolo 23 ***non sono state osservate.***	c. ***il cittadino di paese terzo non rispetta una o più*** misure ***imposte a norma dell'***articolo 23***, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, o esprime o dimostra l'intenzione di non rispettarle;***

Or. en

Emendamento 1855
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. le misure di cui all'articolo 23 non sono state osservate***.***	c. le misure di cui all'articolo 23 non sono state osservate ***in modo grave e ripetuto;***

Or. en

Emendamento 1856
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. inosservanza grave e ripetuta degli obblighi imposti da una decisione di rimpatrio fino alla data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 13;

Or. en

Emendamento 1857
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. dichiarazione esplicita o presunta dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino tale intenzione;

Or. en

Emendamento 1858
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. inosservanza dell'obbligo di rimpatrio entro la data in cui il rimpatriando deve lasciare il territorio

degli Stati membri di cui all'articolo 13;

Or. en

Emendamento 1859
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. il cittadino di paese terzo è rientrato nel territorio degli Stati membri in violazione di un divieto d'ingresso in vigore;

Or. en

Emendamento 1860
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. il cittadino di paese terzo è rientrato nel territorio degli Stati membri in violazione di un divieto d'ingresso valido;

Or. en

Emendamento 1861
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis. opposizione violenta alla procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1862
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter. il cittadino di paese terzo ha espresso l'intenzione di non rispettare le misure di rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o ha adottato misure che dimostrano chiaramente tale intenzione;

Or. en

Emendamento 1863
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter. esistenza di motivi oggettivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera l);

Or. en

Emendamento 1864

Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter. inosservanza degli obblighi imposti da una decisione di rimpatrio fino alla data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 13;

Or. en

Emendamento 1865
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter. il cittadino di paese terzo non ha un ancoraggio sociale, in particolare non sussistono legami familiari, è impiegato illegalmente e non dispone di mezzi di sussistenza sufficienti.

Or. en

Emendamento 1866
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter. opposizione violenta alla procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1867
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater. uso o tentativo di acquisto di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

Or. en

Emendamento 1868
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater. il cittadino di paese terzo è cittadino di un paese designato come paese sicuro elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1348;

Or. en

Emendamento 1869
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido.

Or. en

Emendamento 1870
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido;

Or. en

Emendamento 1871
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies. inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1872
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies. il cittadino di paese terzo non ha rispettato l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro il termine di cui all'articolo 13;

Or. en

Emendamento 1873
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c sexies. il cittadino di paese terzo ha utilizzato documenti falsi o contraffatti, li ha distrutti o altrimenti smaltiti, ha utilizzato pseudonimi con intento fraudolento, ha fornito altre informazioni false o ha in altro modo ostacolato in modo fraudolento la procedura di rimpatrio o di riammissione;

Or. en

Emendamento 1874
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c sexies. esistenza di seri motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1875
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c sexies. si ritiene che il cittadino di paese terzo rappresenti un rischio per la sicurezza in linea con l'articolo 16.

Or. en

Emendamento 1876
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c septies. opposizione fisica alla procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1877
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c octies. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido;

Or. en

Emendamento 1878
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c nonies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c nonies. mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;

Or. en

Emendamento 1879
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c decies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c decies. altri criteri ove previsti dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1880
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso individuale e qualora sia soddisfatto uno dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo interessato:	***soppresso***
a. mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;	

b. dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino chiaramente tale intenzione;

c. inosservanza degli obblighi imposti da una decisione di rimpatrio fino alla data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 13;

d. inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k);

e. esistenza di seri motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera l);

f. uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

g. opposizione violenta alla procedura di rimpatrio;

h. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido.

Or. en

Emendamento 1881
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso individuale e qualora sia soddisfatto uno dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo interessato:	***soppresso***
a. mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;	
b. dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino chiaramente tale intenzione;	
c. inosservanza degli obblighi imposti da una decisione di rimpatrio fino alla data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 13;	
d. inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k);	
e. esistenza di seri motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera l);	
f. uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;	
g. opposizione violenta alla procedura di rimpatrio;	

h. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido.

Or. en

Motivazione

Alcune delle disposizioni di cui sopra sono state inserite nel paragrafo 1. Tuttavia, la disposizione di cui alla lettera f) esiste già in relazione all'obbligo di cooperazione. Il persistere della mancata collaborazione di cui alla lettera d) può comportare il trattenimento. Non è, di per sé, la prova di un'intenzione di fuggire. La disposizione di cui alla lettera g) può costituire un motivo di trattenimento, ma ancora una volta non determina un rischio di fuga. Alla lettera h), data la maggiore durata dei divieti d'ingresso e l'incertezza correlata alle notifiche alle persone dei divieti d'ingresso, non è affatto chiaro in che modo il fatto di rientrare nell'UE determini un rischio di fuga. Per quanto riguarda la lettera a), nel contesto della crisi dell'accoglienza in molti Stati membri, è sproporzionato punire i rimpatriandi per non avere un indirizzo fisso e presumere che ciò porterebbe alla fuga.

Emendamento 1882
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso individuale e qualora sia soddisfatto uno dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo interessato:	***soppresso***
a. mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;	
b. dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino chiaramente tale intenzione;	
c. inosservanza degli obblighi imposti da una decisione di rimpatrio fino alla data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 13;	

d. inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k);

e. esistenza di seri motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera l);

f. uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

g. opposizione violenta alla procedura di rimpatrio;

h. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido.

Or. en

Emendamento 1883
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione ***complessiva*** delle circostanze ***specifiche*** del caso individuale ***e qualora sia soddisfatto uno*** dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo ***interessato***:	2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione delle circostanze del caso individuale***. La valutazione comprende uno o più*** dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo ***il cui soggiorno è irregolare***:

Or. en

Emendamento 1884
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione ***complessiva delle circostanze specifiche*** del caso individuale e qualora sia soddisfatto uno dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo interessato:	2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione del caso individuale e qualora sia soddisfatto uno dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo interessato:

Or. en

Emendamento 1885
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La mancanza di fissa dimora è considerata un motivo sufficiente per essere trattenuti. Indipendentemente dal loro status amministrativo, non dovrebbe essere accettata come risposta politica automatica per le persone senza fissa dimora.

Emendamento 1886
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino chiaramente tale intenzione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1887
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. ***dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino chiaramente tale intenzione***;	b. ***inosservanza dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro il periodo per la partenza stabilito conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettera a)***;

Or. en

Emendamento 1888
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. dichiarazione ***esplicita*** dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino ***chiaramente*** tale intenzione;	b. dichiarazione dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino tale intenzione;

Or. en

Emendamento 1889
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c. ***inosservanza degli obblighi imposti da una decisione di rimpatrio fino alla data entro la quale*** il cittadino di paese terzo ***deve lasciare il territorio degli Stati membri a norma dell'***articolo ***13***;	c. ***esistenza di motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza,*** il cittadino di paese terzo ***intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'***articolo ***21, paragrafo 2, lettera a)***;

Or. en

Emendamento 1890
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. ***inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k)***;	d. ***uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione***;

Or. en

Emendamento 1891
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2***, lettere da a) a k)***;	d. inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1892
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. ***esistenza di seri motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera l)***;	e. ***mancata partecipazione alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione, se richiesta dalle autorità competenti***;

Or. en

Emendamento 1893
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. ***uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di***	f. ***criteri diversi da quelli di cui alle lettere da a) a e), se previsti dalla legislazione nazionale.***

opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

Or. en

Emendamento 1894
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f. uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;	f. uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, ***rifiuto di consegnare alle autorità competenti i propri dispositivi elettronici e le eventuali chiavi di decrittazione nell'ambito degli obblighi previsti dall'articolo 21,*** uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

Or. fr

Emendamento 1895
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. opposizione violenta alla procedura di rimpatrio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1896
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. opposizione ***violenta*** alla procedura di rimpatrio;	g. opposizione ***verbale o fisica*** alla procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1897
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g. opposizione ***violenta*** alla procedura di rimpatrio;	g. opposizione ***fisica*** alla procedura di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 1898
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1899

François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h. rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1900
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono stabilire che un cittadino di paese terzo presenti un rischio di fuga sulla base di ulteriori fattori o prove riconosciuti dal diritto nazionale, nella misura in cui tali elementi giustifichino tale conclusione e contribuiscano a garantire l'esecuzione efficace e tempestiva della decisione di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 1901
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale ulteriori motivi per

l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 1902
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***
Alternative al trattenimento	
1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.	
2. A tal fine, gli Stati membri dispongono una delle misure seguenti:	
a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti con una frequenza massima di tre giorni, in funzione delle circostanze individuali;	
b. l'obbligo di consegnare i documenti d'identità o di viaggio alle autorità competenti;	
c. l'obbligo di risiedere in un luogo stabilito dalle autorità competenti;	
d. la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata;	
e. il ricorso alla sorveglianza elettronica, con le garanzie e le procedure previste dal diritto nazionale.	
3. La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 è motivata in fatto e in diritto.	

4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, in particolare a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate rapidamente da un'autorità giudiziaria su richiesta della persona interessata o d'ufficio, al più tardi entro due mesi.

Or. en

Emendamento 1903
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Prima di applicare il trattenimento, gli Stati membri valutano debitamente se possano essere applicabili alternative al trattenimento. Tali alternative sono necessarie, proporzionate, di durata limitata e possono essere applicate solo quando e fintantoché si applica almeno un motivo per il trattenimento a norma dell'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1904
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***prevedono*** misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. ***Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.***	1. Gli Stati membri ***possono prevedere*** misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1905
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***prevedono*** misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. ***Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.***	1. ***In caso di rischio di fuga di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2,*** gli Stati membri ***possono imporre*** misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1906
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto	1. ***Fatte salve le misure imposte a norma dell'articolo 23,*** gli Stati membri

nazionale. ***Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.***	prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1907
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure sono ***disposte*** tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate ***al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30***.	1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure sono ***prese in considerazione prima di disporre il trattenimento. Esse sono necessarie e proporzionate,*** tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità ***legate al genere, alle persone LGBTIQ+, all'età e ai traumi***, e sono proporzionate ***agli obiettivi della misura***.

Or. en

Emendamento 1908
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure ***sono disposte tenendo conto delle circostanze***	1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure ***mirano principalmente a garantire il rimpatrio***

individuali del cittadino di paese terzo ***interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello*** del rischio di fuga valutato ***conformemente all'articolo 30***.	***efficace e tempestivo*** del cittadino di paese terzo***, tenendo conto*** del rischio di fuga valutato.

Or. en

Emendamento 1909
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli*** Stati membri ***prevedono misure alternative*** al trattenimento nel diritto nazionale. ***Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.***	1. ***Agli*** Stati membri ***non è impedito di imporre una delle misure di cui al presente regolamento in alternativa*** al trattenimento. ***Gli Stati membri possono stabilire tali misure*** nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1910
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***prevedono*** misure alternative al trattenimento ***nel diritto nazionale. Tali misure sono disposte*** tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.	1. ***Prima di disporre il trattenimento,*** gli Stati membri ***valutano se possano essere invece disposte*** misure alternative al trattenimento tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità ***a norma dell'articolo 6 bis***, e ***se tali misure*** sono proporzionate al livello

del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.

Or. en

Motivazione

Il trattenimento dovrebbe rimanere una misura di ultima istanza.

Emendamento 1911
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***prevedono*** misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.	1. Gli Stati membri ***possono prevedere*** misure alternative al trattenimento nel ***rispetto del*** diritto nazionale. Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.

Or. fr

Emendamento 1912
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure ***sono*** disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.	1. Gli Stati membri prevedono ***almeno due*** misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure ***possono essere*** disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga

valutato conformemente all'articolo 30.

Or. en

Emendamento 1913
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A tal fine, gli Stati membri dispongono ***una*** delle misure seguenti:	2. A tal fine, gli Stati membri dispongono ***almeno due*** delle misure seguenti:

Or. en

Emendamento 1914
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A tal fine, gli Stati membri dispongono ***una*** delle misure seguenti:	2. A tal fine, gli Stati membri dispongono ***una o più*** delle misure seguenti:

Or. en

Emendamento 1915
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A tal fine, gli Stati membri dispongono ***una*** delle misure seguenti:	2. A tal fine, gli Stati membri dispongono ***una o più*** delle misure

seguenti:

Or. en

Emendamento 1916
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A tal fine, gli Stati membri dispongono ***una delle*** misure seguenti:	2. A tal fine, gli Stati membri dispongono ***almeno le*** misure seguenti:

Or. en

Emendamento 1917
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A tal fine, gli Stati membri ***dispongono*** una delle misure seguenti:	2. A tal fine, gli Stati membri ***possono disporre*** una delle misure seguenti:

Or. en

Emendamento 1918
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A tal fine, gli Stati membri dispongono ***una delle*** misure seguenti:	2. A tal fine, gli Stati membri dispongono ***le*** misure seguenti:

Or. en

Emendamento 1919
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti ***con una frequenza massima di tre giorni, in funzione delle circostanze individuali***;	a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti ***ogni giorno***;

Or. en

Emendamento 1920
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti ***con una frequenza massima di tre giorni, in funzione delle circostanze individuali***;	a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti ***come stabilito dal diritto nazionale***;

Or. en

Emendamento 1921
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti ***con una frequenza massima di tre giorni***,	a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti, in funzione delle circostanze individuali;

in funzione delle circostanze individuali;

Or. fr

Emendamento 1922
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti con una frequenza massima di ***tre*** giorni, in funzione delle circostanze individuali;	a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti con una frequenza massima di ***sette*** giorni, in funzione delle circostanze individuali;

Or. en

Motivazione

Poiché l'obbligo di presentarsi si basa presumibilmente sulle circostanze individuali del rimpatriando, non è proporzionato insistere affinché si verifichi almeno ogni tre giorni.

Emendamento 1923
Ana Miguel Pedro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti ***con una frequenza massima di tre giorni, in funzione delle circostanze individuali***;	a. l'obbligo***, conformemente al diritto nazionale,*** di presentarsi periodicamente alle autorità competenti;

Or. en

Emendamento 1924
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti ***con una frequenza massima di tre giorni, in funzione delle circostanze individuali***;	a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti ***a intervalli regolari e almeno ogni giorno***;

Or. en

Emendamento 1925
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti con una frequenza ***massima di tre giorni***, in funzione delle circostanze individuali;	a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti con una frequenza ***ragionevole***, in funzione delle circostanze individuali;

Or. en

Emendamento 1926
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti con una frequenza ***massima di tre giorni, in funzione delle circostanze individuali***;	a. l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti con una frequenza ***conforme al diritto nazionale***;

Or. en

Emendamento 1927
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis. programmi di gestione comunitaria sotto la supervisione delle autorità locali competenti o di altri organismi o organizzazioni designati;

Or. en

Motivazione

Orientamenti dell'EUAA sulle alternative al trattenimento.

Emendamento 1928
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter. sponsorizzazione da parte di un cittadino o di un soggiornante di lungo periodo;

Or. en

Motivazione

Orientamenti dell'EUAA sulle alternative al trattenimento.

Emendamento 1929
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. l'obbligo di consegnare i documenti d'identità o di viaggio alle autorità competenti;	b. ***se strettamente necessario,*** l'obbligo di consegnare i documenti d'identità o di viaggio alle autorità competenti;

Or. en

Emendamento 1930
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. la costituzione di una garanzia finanziaria ***adeguata***;	d. la costituzione di una garanzia finanziaria ***ragionevole e proporzionata***;

Or. en

Emendamento 1931
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. la costituzione di una garanzia finanziaria ***adeguata***;	d. la costituzione di una garanzia finanziaria ***sostanziale***;

Or. en

Emendamento 1932
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*

e. il ricorso alla sorveglianza elettronica, con le garanzie e le procedure previste dal diritto nazionale.	***soppresso***	

Or. en

Emendamento 1933
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. il ricorso alla sorveglianza elettronica, con le garanzie e le procedure previste dal diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1934
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. il ricorso alla sorveglianza elettronica, con le garanzie e le procedure previste dal diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1935
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. il ricorso alla sorveglianza	e. il ricorso alla sorveglianza

elettronica***, con le garanzie e le procedure previste dal diritto nazionale.***	elettronica***;***

Or. en

Emendamento 1936
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e. il ricorso alla sorveglianza elettronica***, con le garanzie e le procedure previste dal diritto nazionale***.	e. il ricorso alla sorveglianza elettronica.

Or. en

Emendamento 1937
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. il ricorso a servizi specializzati per le vittime della tratta, della violenza di genere, della violenza sessuale, le persone LGBTIQ+ e le famiglie con bambini.

Or. en

Emendamento 1938
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

e bis. accogliere il cittadino di paese terzo in un centro, consentendogli di lasciare il centro solo se il rischio di fuga è gestito.

Or. en

Motivazione

L'elenco esaustivo delle alternative al trattenimento di cui all'articolo 31, paragrafo 2, non è sufficiente. Si propone pertanto di ampliare l'elenco delle alternative al trattenimento includendo misure che sarebbero efficaci per gli Stati membri di transito nel prevenire i movimenti secondari – ad esempio la possibilità di ospitare il cittadino di paese terzo in un centro e consentirgli di lasciare il centro solo se il rischio di fuga è debitamente gestito – o offrendo agli Stati membri la flessibilità di stabilire altre alternative nel diritto nazionale.

Emendamento 1939
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. la limitazione dei movimenti verso aree designate o il coprifuoco per le persone ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 1940
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. l'obbligo di comunicare, se disponibile, un indirizzo;

Or. en

Emendamento 1941
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. alternative diverse ove previste dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1942
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis. misure diverse ove previste dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1943
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter. la sponsorizzazione da parte di un cittadino o di un soggiornante di lungo periodo;

Or. en

Emendamento 1944
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater. i programmi di gestione della comunità o di supervisione su misura;

Or. en

Emendamento 1945
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quinquies. il rinvio a programmi individuali di gestione dei casi;

Or. en

Emendamento 1946
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e sexies. il collocamento in alloggi di comunità;

Or. en

Emendamento 1947
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e septies. la supervisione da parte di sponsor locali o organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 1948
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e octies. la liberazione condizionale ove ciò sia necessario per l'unità familiare;

Or. en

Emendamento 1949
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e nonies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e nonies. il ricorso ai servizi di protezione per le vittime della violenza di genere, della tratta o della tortura, per i minori non accompagnati o per le persone con esigenze speciali in alternativa alle misure di custodia.

Or. en

Emendamento 1950
Mary Khan

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri non prevedono misure alternative al trattenimento per i cittadini di paesi terzi che rappresentano o si presume rappresentino ragionevolmente una minaccia per la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 1951
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 è motivata in fatto e in diritto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1952
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 è motivata in fatto e in diritto.	3. La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 è motivata in fatto e in diritto ***e ne indica la durata massima***. ***Gli Stati membri scelgono le misure meno intrusive e più efficaci disponibili. Qualora si decida di non applicare alcuna di tali misure e di disporre il trattenimento, il cittadino di paese terzo è***

informato per iscritto dei pertinenti motivi di fatto e di diritto.

Or. en

Emendamento 1953
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 è motivata in fatto e in diritto.	3. La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 è motivata in fatto e in diritto***, e prevede la durata massima della loro applicazione***. ***Gli Stati membri scelgono la misura efficace meno intrusiva disponibile.***

Or. en

Emendamento 1954
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le restrizioni imposte, considerate individualmente o cumulativamente, non possono costituire una situazione paragonabile alla privazione della libertà personale.

Or. en

Emendamento 1955
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione***, in particolare a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo***.	4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione.

Or. en

Emendamento 1956
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo ***2*** e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, ***in particolare*** a norma dell'articolo 29***, paragrafo 3, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo***.	4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo ***1 del presente articolo*** e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, ***compreso il trattenimento*** a norma dell'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1957
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle	4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle

conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, in particolare a norma dell'articolo 29, paragrafo 3***, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo***.	conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, in particolare ***il trattenimento*** a norma dell'articolo 29, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1958
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione***, in particolare a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera e),*** e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.	4. I cittadini di paesi terzi sono informati ***per iscritto*** della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1959
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I ***cittadini di paesi terzi*** sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, in particolare a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.	4. I ***rimpatriandi*** sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, in particolare a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1960
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate rapidamente da un'autorità giudiziaria su richiesta della persona interessata o d'ufficio, al più tardi entro due mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1961
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate rapidamente da un'autorità giudiziaria su richiesta della persona interessata o d'ufficio, al più tardi entro due mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1962
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate ***rapidamente*** da un'autorità giudiziaria su richiesta della persona interessata ***o d'ufficio, al più tardi entro due mesi***.	5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate da un'autorità giudiziaria su richiesta della persona interessata.

Or. en

Emendamento 1963
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate ***rapidamente*** da un'autorità giudiziaria su richiesta della persona interessata o d'ufficio***, al più tardi entro due mesi***.	5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate da un'autorità giudiziaria su richiesta della persona interessata o d'ufficio.

Or. en

Emendamento 1964
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29 ***e per il periodo necessario ad assicurare che il*** rimpatrio ***sia eseguito***.	1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto ***solo*** finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29***, finché esiste una prospettiva ragionevole di*** rimpatrio ***e finché sono in corso accordi di allontanamento che sono eseguiti con la dovuta diligenza***.

Or. en

Emendamento 1965
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ***ha durata quanto più breve possibile ed*** è mantenuto ***finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29 e*** per il periodo necessario ***ad assicurare che il*** rimpatrio ***sia eseguito***.	1. Il trattenimento è mantenuto ***solo*** per il periodo necessario ***alla preparazione o all'esecuzione dell'allontanamento. Esso cessa qualora il cittadino di paese terzo dimostri una chiara intenzione di cooperare con la procedura di*** rimpatrio ***e dimostri tale intenzione mediante azioni concrete***.

Or. en

Emendamento 1966
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ***ha durata quanto più breve possibile ed*** è mantenuto ***finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29 e*** per il periodo necessario ***ad assicurare che*** il rimpatrio ***sia eseguito***.	1. Il trattenimento è mantenuto per il periodo necessario ***per effettuare*** il rimpatrio ***o l'allontanamento***.

Or. en

Emendamento 1967
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29 ***e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito***.	1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1968
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ***ha durata quanto più breve possibile ed*** è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29 e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito.	1. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29 e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito.

Or. fr

Emendamento 1969
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto ***finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29 e*** per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito.	1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto ***solo*** per il periodo necessario ***e proporzionato*** ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito.

Or. en

Motivazione

Le condizioni di cui all'articolo 29 comprendono gli ostacoli a una procedura di rimpatrio e il mancato rispetto di determinati obblighi. Non è possibile decidere che tali condizioni non siano più soddisfatte.

Emendamento 1970
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano ***le condizioni*** di cui all'articolo 29 e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito.	1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano ***i motivi*** di cui all'articolo 29 e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito.

Or. en

Emendamento 1971
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto ***finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29 e*** per il periodo necessario ad assicurare ***che*** il rimpatrio ***sia eseguito***.	1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto per il periodo necessario ad assicurare il rimpatrio ***effettivo e tempestivo del cittadino di paese terzo***.

Or. en

Emendamento 1972
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte***, il trattenimento non è più giustificato e*** il cittadino di paese terzo è rilasciato. ***Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga a norma dell'articolo 31.***	2. Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte il cittadino di paese terzo è rilasciato.

Or. en

Emendamento 1973
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte, il trattenimento ***non è più*** giustificato e il cittadino di paese terzo ***è*** rilasciato. Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga a norma dell'articolo 31.	2. Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte, il trattenimento ***può cessare di essere*** giustificato e il cittadino di paese terzo ***può essere*** rilasciato ***su decisione delle autorità competenti che tenga conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo***. Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga a norma dell'articolo 31.

Or. en

Emendamento 1974
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando risulta che ***le condizioni*** di cui all'articolo 29 non sono più ***soddisfatte***, ***il trattenimento non è più giustificato e*** il	2. Quando risulta che ***i motivi*** di cui all'articolo 29 non sono più ***soddisfatti***, il cittadino di paese terzo è rilasciato ***dal***

cittadino di paese terzo è rilasciato. Il rilascio non osta all'applicazione di misure ***volte a prevenire il rischio di fuga*** a norma ***dell'articolo*** 31.	***trattenimento a norma del presente regolamento***. Il rilascio non osta all'applicazione di misure a norma ***degli articoli 21, 23, 30,*** 31.

Or. en

Emendamento 1975
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando ***risulta che*** le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte, il trattenimento non è più giustificato e il cittadino di paese terzo è rilasciato. ***Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga a norma dell'articolo 31.***	2. Quando le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte, il trattenimento non è più giustificato e il cittadino di paese terzo è rilasciato.

Or. en

Emendamento 1976
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte, il trattenimento non è più giustificato e il*** cittadino di paese terzo è rilasciato***. Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga*** a norma dell'articolo 31.	2. ***Se un*** cittadino di paese terzo è rilasciato ***sulla base di una comprovata intenzione di cooperare con la procedura di rimpatrio, si applica almeno un'alternativa al trattenimento*** a norma dell'articolo 31.

Or. en

Emendamento 1977
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte, ***il trattenimento non è più giustificato e*** il cittadino di paese terzo ***è*** rilasciato. Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga a norma dell'articolo 31.	2. Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte, il cittadino di paese terzo ***può essere*** rilasciato. Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga a norma dell'articolo 31.

Or. fr

Emendamento 1978
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento non supera i 12 mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1979
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento non supera i 12 mesi in ***un determinato*** Stato membro. ***Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro*** se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.	3. Il trattenimento non supera i 12 mesi in ***uno*** Stato membro. Se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi***, il trattenimento può essere applicato per un periodo più lungo ma non superiore a 48 mesi in uno Stato membro***. ***Se il cittadino di paese terzo si è spostato in un altro Stato membro e la sua condotta costituisce un motivo di trattenimento ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, si applica un nuovo periodo di trattenimento.*** ***I periodi di trattenimento ai sensi di altri regolamenti o di altre direttive non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del periodo massimo di trattenimento.***

Or. en

Emendamento 1980
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il*** trattenimento ***non supera i 12 mesi in un determinato*** Stato membro. ***Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi***	3. ***La durata del*** trattenimento ***è determinata dal diritto di uno*** Stato membro.

nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1981
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento non supera ***i 12 mesi*** in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a ***12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi***.	3. Il trattenimento non supera ***un mese*** in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a ***un mese***.

Or. en

Emendamento 1982
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento non supera i 12 mesi ***in un determinato Stato membro. Il*** trattenimento ***può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura*** di rimpatrio ***rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi***	3. Il trattenimento non supera i 12 mesi***. Dopo sei mesi di*** trattenimento***, le autorità di rimpatrio riesaminano la decisione*** di rimpatrio ***a norma dell'articolo 33, paragrafo 2***.

nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

Or. en

Motivazione

I periodi di trattenimento dovrebbero essere limitati e gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione le opzioni a loro disposizione qualora un rimpatriando non possa essere rimpatriato.

Emendamento 1983
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento non supera i 12 mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato ***o*** dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.	3. Il trattenimento non supera i 12 mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato**,** dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi ***o di circostanze eccezionali che incidono sulla procedura di rimpatrio conformemente alla legislazione nazionale***.

Or. en

Emendamento 1984
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento non ***supera*** i 12	3. Il trattenimento non ***dovrebbe***

mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo ***non superiore a*** 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.	***superare*** i 12 mesi in un determinato Stato membro. ***Tuttavia,*** il trattenimento può essere prorogato per un periodo ***di almeno*** 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi***, al fine di consentire il trattenimento fino all'effettiva esecuzione del rimpatrio***.

Or. fr

Emendamento 1985
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento non supera i ***12*** mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a ***12*** mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio ***rischia di durare*** più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato ***o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi***.	3. Il trattenimento non supera i ***3*** mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a ***3*** mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio ***dura*** più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 1986
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Il trattenimento non supera ***i 12*** mesi ***in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro*** se la procedura di rimpatrio ***rischia di durare più a lungo*** a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato ***o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi***.	3. Il trattenimento non supera ***un periodo iniziale di 24*** mesi. Se la procedura di rimpatrio ***è prorogata*** a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato***, in particolare per il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, tale periodo può essere prorogato di periodi rinnovabili fino a 12 mesi***.

Or. en

Emendamento 1987
Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattenimento non supera i ***12*** mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.	3. Il trattenimento non supera i ***6*** mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1988
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Nicolas Bay, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik, Sebastian Tynkkynen, Geadis Geadi, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Dopo la scadenza del periodo

	massimo di trattenimento di 48 mesi conformemente al paragrafo 3, il trattenimento può essere applicato per ulteriori periodi non superiori a 12 mesi, ogniqualvolta sussista un rischio di fuga e qualora sia emersa una prospettiva ragionevole di allontanamento a causa di uno o più dei seguenti cambiamenti delle circostanze:
	a. esistono nuove informazioni significative sull'identità del cittadino di paese terzo;
	b. il documento di viaggio è stato ottenuto o si può ragionevolmente presumere che sia ottenuto in ragione di un cambiamento delle circostanze;
	c. la cooperazione con il paese terzo è migliorata.

Or. en

Emendamento 1989
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La scadenza del periodo massimo di trattenimento a norma del paragrafo 3 non osta all'applicazione delle misure di cui all'articolo 31.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1990
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. La scadenza del periodo massimo di trattenimento a norma del paragrafo 3 non osta all'applicazione delle misure di cui all'articolo 31.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1991
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La scadenza del periodo massimo di trattenimento a norma del paragrafo 3 non osta all'applicazione delle misure di cui all'articolo 31.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1992
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La scadenza del periodo massimo di trattenimento a norma del paragrafo 3 non osta all'applicazione delle misure di cui all'articolo 31.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La fine di un periodo massimo di trattenimento non dovrebbe costituire una scusa per uno Stato membro per ricorrere ad alternative al trattenimento.

Emendamento 1993
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La scadenza ***del periodo massimo*** di trattenimento a norma ***del paragrafo*** 3 non osta all'applicazione delle misure di cui ***all'articolo*** 31.	4. La scadenza ***dei periodi massimi*** di trattenimento a norma ***dei paragrafi*** 3 ***e 3 bis*** non osta all'applicazione delle misure di cui ***agli articoli 21, 23, 30 e*** 31.

Or. en

Emendamento 1994
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La scadenza del*** periodo ***massimo*** di trattenimento a norma del paragrafo 3 non osta all'applicazione ***delle*** misure di cui all'articolo 31.	4. ***Il*** periodo di trattenimento a norma del paragrafo 3 non osta all'applicazione ***di*** misure ***eccezionali*** di cui all'articolo 31.

Or. fr

Emendamento 1995
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora un cittadino di paese terzo cooperi al rimpatrio durante il trattenimento, il rimpatrio volontario del cittadino di paese terzo interessato è organizzato senza indebito ritardo. Il trattenimento può, se del caso, essere mantenuto fino alla partenza per

garantire un rimpatrio efficace in relazione ai paragrafi 3 e 3 bis.

Or. en

Emendamento 1996
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers, Karlo Ressler

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri possono prorogare il trattenimento dei cittadini di paesi terzi identificati come individui che rappresentano un rischio per la sicurezza a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), per un periodo superiore alla durata massima di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1997
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Riesame dei provvedimenti di trattenimento	Riesame dei provvedimenti di trattenimento ***e alternative al trattenimento***

Or. en

Emendamento 1998
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni ***tre*** mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio.	1. Il trattenimento è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni ***sei*** mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio***, salvo che il cittadino di paese terzo soddisfi le condizioni di cui agli articoli 16, 29 e 30; in tal caso, il riesame può avvenire solo dopo la scadenza del periodo minimo di trattenimento previsto dall'articolo 32***.

Or. fr

Emendamento 1999
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento è riesaminato ***a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio***.	1. Il trattenimento è riesaminato ***d'ufficio conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 2000
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ***è*** riesaminato ***a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio***.	1. Il trattenimento ***può essere*** riesaminato ***d'ufficio conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 2001
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi ***su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio***.	1. ***Fatto salvo il diritto dei rimpatriandi a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 26,*** il trattenimento è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.

Or. en

Motivazione

Il riesame di una decisione che dispone il trattenimento non può interferire con il diritto di un rimpatriando a un ricorso effettivo.

Emendamento 2002
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ***è riesaminato*** a intervalli regolari e almeno ogni ***tre mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio***.	1. Il trattenimento ***e le alternative al trattenimento sono riesaminati*** a intervalli regolari e almeno ogni ***quattro settimane***.

Or. en

Emendamento 2003
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ***è riesaminato*** a intervalli regolari e almeno ogni ***tre mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o*** d'ufficio.	1. Il trattenimento ***e le alternative al trattenimento sono riesaminati*** a intervalli regolari e almeno ogni ***quattro settimane*** d'ufficio.

Or. en

Emendamento 2004
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento è riesaminato ***a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio***.	1. Il trattenimento è riesaminato ***conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 2005
François-Xavier Bellamy, Lukas Mandl, Alice Teodorescu Måwe, Sander Smit, Loránt Vincze, Lena Düpont, Tomas Tobé, Rasa Juknevičienė, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento è riesaminato a intervalli regolari ***e almeno*** ogni ***tre*** mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio.	1. Il trattenimento è riesaminato a intervalli regolari***, di norma*** ogni ***sei*** mesi***,*** su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio.

Or. en

Emendamento 2006
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ***è*** riesaminato ***a intervalli regolari e*** almeno ogni ***tre*** mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio.	1. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** il trattenimento ***sia*** riesaminato almeno ogni ***nove*** mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio.

Or. en

Emendamento 2007
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se un rimpatriando è stato trattenuto per sei mesi, le autorità di rimpatrio riesaminano la decisione di rimpatrio tenendo conto della probabilità che il rimpatrio sia effettivamente attuato e alla luce della competenza dello Stato membro di cui all'articolo 7, paragrafo 9.

Or. en

Motivazione

Dato che le prove hanno dimostrato che più a lungo un rimpatriando si trova in stato di trattenimento meno è probabile che tale persona debba essere rimpatriata, le autorità di rimpatrio dello Stato membro dovrebbero riesaminare la decisione di rimpatrio stessa su base semestrale.

Emendamento 2008
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2009
Murielle Laurent, Ana Catarina Mendes, Emma Rafowicz, Matjaž Nemec, Marco Tarquinio, Francisco Assis, Birgit Sippel, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2010
Mélissa Camara

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2011
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.	2. Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi***, salvo che i minori rappresentino un rischio per la sicurezza ai sensi del paragrafo 16 o sussista un rischio di fuga; in tal caso, il riesame può avvenire soltanto dopo la scadenza del termine minimo di trattenimento previsto al paragrafo 32***.

Or. fr

Emendamento 2012
Marieke Ehlers
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.	2. Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari***, come previsto dal diritto nazionale,*** e almeno ogni tre mesi***, o su richiesta debitamente motivata del rappresentante a norma dell'articolo 20, paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 2013
Charlie Weimers, Alessandro Ciriani, Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trattenimento di minori non accompagnati ***è*** riesaminato ***d'ufficio a intervalli regolari e*** almeno ogni tre mesi.	2. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** il trattenimento di minori non accompagnati ***sia*** riesaminato almeno ogni

	tre mesi ***su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio***.

Or. en

Emendamento 2014
Mary Khan

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari ***e almeno ogni tre mesi***.	2. Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari.

Or. en

Emendamento 2015
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Jacek Ozdoba, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando il trattenimento è disposto o prorogato dalle autorità amministrative, gli Stati membri assicurano il riesame giudiziario di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che:	***soppresso***
a. l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento e non oltre 15 giorni dopo; oppure	
b. sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non	

oltre 15 giorni dopo. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Or. en